



# Comune di Novara di Sicilia

(Città Metropolitana di Messina)

Piazza Girolamo Sofia n. 2

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail [sindaco@comunenovaradisicilia.me.it](mailto:sindaco@comunenovaradisicilia.me.it) - Tel. 0941-650954-5-6 -fax. 0941 650030

Pec: [sindacocomunenovaradisicilia@pec.it](mailto:sindacocomunenovaradisicilia@pec.it)

Piazza Girolamo Sofia, 2

## UFFICIO DEL SINDACO

**ORDINANZA N. 4 DEL 31 MAG 2018**

**OGGETTO: Prevenzione incendi e pulizia dei fondi incolti - Stagione estiva anno 2018.**

### IL SINDACO

**Quale Autorità territoriale di Protezione Civile, ai sensi degli articoli 3 e 12 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018,**

#### PREMESSO:

- che il territorio comunale, durante la stagione estiva, è esposto al rischio di innesco e propagazione di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché ad eventuali strutture ed infrastrutture poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
- che il verificarsi di incendi, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, rappresenta grave pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica e privata;

**RITENUTO** che, in vista dell'approssimarsi della stagione estiva, è necessario predisporre misure atte a prevenire l'insorgenza e il diffondersi di incendi e ad evitare o, comunque, attenuare il fenomeno;

#### VISTI:

- il Decreto Legislativo n.1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile";
- la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, relativa al "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", modificata ed integrata dalla L. R. 19 agosto 1999, n. 13, dalla L. R. 18 dicembre 2000, n. 26 e dalla L. R. 14 aprile 2006 n. 14;
- il D. Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia Ambientale", art. 182, comma 6 bis, aggiunto dall'art. 14 comma 8 del D. L. 91/2014, successivamente convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014;
- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 297 del 04 giugno 2008;
- la nota prot. 20310/DG/DRPC SICILIA del 26/04/2018;
- la nota prot. n. 52620 del 18/05/2018 della Prefettura di Messina;
- il vigente Regolamento comunale sulla modalità d'impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 11/04/2007;

**DATO ATTO** che il sopra citato comma 6-bis dell'art. 182 del testo unico sull'Ambiente attribuisce ai comuni la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione degli scarti vegetali in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche, ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute pubblica;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000;

## **ORDINA**

### **Durante il periodo compreso dall' 1 giugno al 30 settembre 2018**

**1. a tutti i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di boschi, terreni, lotti prospicienti le strade comunali, provinciali, vicinali, vie o sentieri aperti al pubblico transito, di provvedere costantemente alla rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità; in particolare, di procedere all'estirpazione di sterpaglie e cespugli nonché alla rimozione di quanto può essere combustibile;**

**2. che tutti i residui** provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli delle strade e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà a una distanza di sicurezza non inferiore a metri 100 dal ciglio o della scarpata delle strade;

**3. dall'1 Giugno e fino al 30 Settembre 2018 l'assoluto divieto:**

- di accendere fuochi in boschi e su aree pubbliche al di fuori degli spazi appositamente attrezzati;
- di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- di usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci nei boschi e nei terreni cespugliosi;
- di fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, ecc.;
- di compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;

**4. dall'1 maggio al 31 maggio e dall'1 ottobre al 31 ottobre**, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:

- la combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5:00 alle ore 9:00;
- dall'accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliera non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
- è comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti da Sud-Est (scirocco)

## **AVVERTE**

### **Divieti nelle aree percorse dal fuoco**

- che nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

- 1) per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
- 2) per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
- 3) per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi, con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000.

### **Sanzioni per i trasgressori ai divieti**

- 1) nel caso di mancata pulizia e/o scerbamento di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 29 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni;
- 2) qualora la mancata pulizia dell'area generi o favorisca il propagarsi di un incendio sarà applicata la sanzione penale (ai sensi degli artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.) o la sanzione amministrativa (ai sensi dell'art. 40 comma 3 legge regionale 6 aprile 1996, n. 16);
- 3) nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò d'incendio sarà applicata una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000. Nel qual caso, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- 4) nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31,00 euro e non superiore a 62,00 euro;
- 5) nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207,00 euro e non superiore a 413,00 euro;
- 6) la trasgressione al divieto di realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c) della legge n. 47/85 e ss. mm. e ii. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00 euro). Il Giudice nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

### **Condanne Penali**

Si applicano gli articoli 423, 423 bis, 449 e 650 c.p. , che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

### **Esecuzione dei lavori in danno**

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

### **RICORDA**

. Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad uno dei seguenti Enti:

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco (tel 115);
- Corpo Forestale (tel. 1515);
- Distaccamento Forestale di Barcellona P. G. (tel. 090 9703595);
- Polizia Municipale (tel. 0941 650981);
- Carabinieri (tel. 112);
- Polizia di Stato (tel. 113)

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo on line e portata a conoscenza anche mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale, inserendola nel sito ufficiale del Comune ([www.comunedinovaradisciglia.me.it](http://www.comunedinovaradisciglia.me.it)).

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa in copia: alla Prefettura di Messina, alla Stazione Carabinieri di Novara di Sicilia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Milazzo, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina - Distaccamento di Barcellona P. G., al Dipartimento Regionale Protezione Civile Servizio Provinciale di Messina, al Comando di Polizia Municipale e al Responsabile dell'Area Tecnica.

**Il Sindaco**

*Dott. Girolamo Bertolami*

